

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento dei divari territoriali;

Visto l'avviso di consultazione tecnica «PNRR, Missione 2» «Rivoluzione verde e transizione ecologica» - Componente C1 - «Economia circolare e agricoltura sostenibile» - Investimento 2.1 - «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», approvato con decreto n. 563135 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino al 31 dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di riferimento in merito alla realizzazione dell'investimento di che trattasi e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse, onde costruire efficaci dispositivi di attuazione dello stesso;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, con incluso l'allegato 1 per la definizione delle piccole e medie imprese e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 56 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014, che disciplina gli «Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali»;

Visto il regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validità del regolamento stesso fino al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello

sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;


Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, «Disposizioni necessarie all'attuazione della misura PNRR» «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, tramite miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del predetto decreto ministeriale prot. n. 347877/2022, ai sensi del quale «la quota indicata al precedente comma 1 potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa»;

Visto l'avviso prot. n. 531649 del 19 ottobre 2022, recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso, nell'ambito dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» della Missione 2 - «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile ed economia circolare» del PNRR, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, «Disposizioni necessarie all'attuazione dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento alla finalità di sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti»;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 378154/2022, ai sensi del quale «per gli anni dal 2022 al 2026, sono disponibili per l'attuazione del presente intervento risorse finanziarie pari a euro 150.000.000,00 a valere sui fondi del PNRR destinati all'Investimento 2.1 della Missione 2, Componente 1», ed il comma 4, a mente del quale «la quota indicata al precedente comma 1 potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa. Qualora le risorse destinate agli interventi previsti dal presente decreto non dovessero essere integralmente assorbite, il Ministero potrà disporre l'utilizzo per finanziare altre misure di attuazione dell'investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR»;

Visto l'avviso prot. n. 537930 del 21 ottobre 2022, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi e gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento previsto per sostenere, nell'ambito dell'Investimento M2C1-2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» del PNRR, lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti;

Vista la nota prot. n. 68795 del 10 febbraio 2023;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 216254 del 21 aprile 2023, che approva la convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, il soggetto gestore della misura PNRR «Investimento 2.1 - sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 127062 del 27 febbraio 2023, di approvazione della graduatoria finale consolidata per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare dei mercati agroalimentari all'ingrosso, già approvata con il decreto direttoriale prot. n. 657897 del 22 dicembre 2022, nell'ambito dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», della Missione 2 - «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile ed economia circolare» del PNRR;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 127073 del 27 febbraio 2023, di approvazione della graduatoria finale per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare delle aree portuali, già approvata con il decreto direttoriale prot. n. 658834 del 22 dicembre 2022,

nell'ambito dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», della Missione 2 - «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile ed economia circolare» del PNRR;

Vista la nota pervenuta dal suddetto soggetto gestore, prot. MASAF n. 633496 del 15 novembre 2023;

Tenuto conto che, a seguito delle istruttorie svolte da parte del soggetto gestore, la linea «porti», di cui al decreto ministeriale prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, ha registrato una dotazione residua pari a 27.380.162,86 euro, al netto delle competenze spettanti al medesimo soggetto gestore ai sensi del decreto direttoriale prot. n. 216254 del 22 aprile 2023;

Tenuto conto che, alla luce delle risultanze istruttorie nell'ambito del decreto ministeriale prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, per la linea «mercati» si registra, invece, un rilevante *overbooking*;

Dato atto della necessità di impegnare le risorse residue di cui al decreto ministeriale prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, relativo alla logistica «porti», anche al fine del conseguimento del *target* finale della misura M2C1-10, consistente nella realizzazione di almeno quarantotto interventi;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere allo scorrimento della graduatoria per la linea «mercati», di cui al decreto direttoriale prot. 127062 del 27 febbraio 2023;

Decreta:


Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, e tenuto conto del decreto direttoriale prot. n. 216254 del 22 aprile 2023, le risorse residue di cui al decreto ministeriale prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, pari a 27.380.162,86 euro, sono destinate ai progetti di cui al decreto ministeriale prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, tramite miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso».

2. Conseguentemente, all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, le parole «150.000.000,00 (centocinquantamiloni/00)» sono sostituite dalle parole «177.380.162,86» (centosettantasettemilionitrecentottantamilacentosessantadue/86).

3. Per quanto qui non modificato restano ferme le previsioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 347877 del 5 agosto 2022.



Art. 2.

*Pubblicità, trasparenza
e disposizioni finali*

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati nel rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione europea previste per gli aiuti riconosciuti ai sensi del regolamento GBER, tramite integrazione della comunicazione di cui al codice SA.104799.

2. La registrazione del regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata dal Ministero.

3. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia provvede alla registrazione degli aiuti individuali nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115.

4. La registrazione effettuata ai sensi del terzo comma assolve, a sensi dell'art. 16, comma 1, del precitato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'art. 9 del regolamento GBER.

5. Il Ministero provvede all'espletamento delle attività connesse al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero e dell'Agenzia.

Roma, 29 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 53

24A00391

DECRETO 19 dicembre 2023.

Adozione del «Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici».

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2022, n. 2472, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2021) 141 *final* del 25 marzo 2021, relativa a un Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 *final/2* del 19 aprile 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e il relativo regolamento approvato con il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e in particolare l'art. 59, rubricato «Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità», come modificato dalla legge 9 marzo 2022, n. 23;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;


Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» ed in particolare:

l'art. 7, comma 1, ai sensi del quale il Ministro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici;

l'art. 9, comma 1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (di seguito anche solo «Fondo»), destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orienta-



menti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2022, n. 603905, recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo e, in particolare l'art. 1 dove è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658282, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 2023, n. 165;

Ritenuto necessario adottare il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici al fine di prevedere interventi per lo sviluppo della produzione biologica, che aggiorna e sostituisce il Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico 2016-2020;

Considerato che il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici ha una cadenza triennale ed è suscettibile di aggiornamenti annuali;

Sentito il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica da ultimo nella seduta del 20 marzo 2023;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2023.

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, è adottato il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano», secondo lo schema di cui all'allegato I del presente decreto che ne costituisce parte integrante, avente la finalità di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore, anche attuando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:

1. condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2. fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;

e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;



g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'art. 9, comma 1;

j) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'art. 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

k) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

l) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

2. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, ad integrazione di specifiche misure di finanziamento richiamate nel medesimo Piano.

3. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con cadenza triennale ed è suscettibile di aggiornamento annuale.

4. La relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui all'art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, è presentata annualmente alle Camere per la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari e costituisce parte integrante dei documenti di monitoraggio del Piano.

Art. 2.

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

Roma, 19 dicembre 2023

Per delega
Il Sottosegretario di Stato
D'ERAMO

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 117

AVVERTENZA:

L'allegato Piano d'azione nazionale per la produzione biologica è disponibile sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20762>

24A00373

DECRETO 19 gennaio 2024.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costituente di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

